

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 32/2018/EL depositata in data 20/12/2018

RICORSO: annullamento della deliberazione n. 153/2018/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana e depositata in data 23 luglio 2018, con la quale è stata accertata, in conformità a quanto previsto dagli artt. 243 quater, comma 7 e 244 del TUEL., la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di dissesto del comune di Catania.

RICORRENTE:

Comune di Catania, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procuratore generale della Corte dei conti, Commissione per la stabilità finanziaria degli organi degli enti locali, Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica della Sicilia, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, Prefettura di Catania - Ufficio territoriale del Governo.

QUESTIONE RISOLTA: l'art. 1, commi 2 *quater* e 2 *quinqües* del D.L. n. 91/2018, convertito in legge n. 108/2018, non è suscettibile di applicazione nei confronti di quegli enti per i quali, prima dell'entrata in vigore della legge, si siano verificate le condizioni legali per la dichiarazione di dissesto.

Conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 6/2018/EL; 17/2018/EL; 25/2018/EL; **Cons. Stato**, sez V, sent. n. 143/2012; **Corte Cost.**, sent. n. 143/2012.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

La sentenza in oggetto, muovendo dal duplice presupposto che <<queste **SS.RR.** si sono già pronunciate sulla possibilità di modifica del PRFP consentita dal citato comma 889 della legge n. 205/2017, precisando che “con la manifestazione di volontà di rimodulazione del piano espressa mediante la deliberazione consiliare” viene attivata “una nuova procedura di per sé idonea a far decadere il piano recentemente approvato...In ogni caso il piano precedentemente approvato non riacquisterà la sua vigenza in quanto definitivamente superato dalla manifestazione di volontà di una sua rimodulazione quale primo passaggio di una nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente”>> e che <<nonostante l'accertata mancata presentazione del piano sia da sola sufficiente per statuire l'obbligo del comune...di dichiarare il dissesto>>, tuttavia, specifica che l'art. 1, commi 2 *quater* e 2 *quinqües* del D.L. n. 91/2018 <<si applica agli Enti che, alla data del 30 novembre 2018, hanno presentato o approvato una riformulazione o una rimodulazione del piano ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'art. 243 bis e dell'art. 1, comma 714 della legge n. 208/2015>>.

Di conseguenza, il Collegio contabile osserva come <<lo stesso contenuto dispositivo della norma, consistente nel rinvio della verifica sul raggiungimento degli obiettivi intermedi all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, presuppone che un PRFP sia vigente entro il 30 novembre, anche se semplicemente presentato>>.

E proprio sulla scorta di tale assunto giuridico, le Sezioni riunite concludono che <<la norma in esame non può essere applicata al Comune...atteso che prima dell'entrata in vigore della legge si erano già verificate le condizioni legali per la dichiarazione di dissesto>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite in speciale composizione hanno respinto il ricorso, promosso dal comune di Catania, sulla base di una corretta interpretazione sistematica da attribuire alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 2 *quater* e 2 *quinquies* del D.L. n. 91/2018, convertito in legge n. 108/2018.

Scendendo nel merito, il giudice contabile ha disposto che <<*partendo dalla considerazione che il decreto legge n. 91/2018 è relativo alla "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e che, in particolare, l'art. 1 si riferisce alla "Proroga di termini in materia di enti territoriali"*>>, ciò <<*induce a ritenere che la norma abbia inteso prorogare i termini previsti dalla legge n. 205/2017, consentendo una nuova possibilità di modifica del piano ai sensi di quanto disposto dal comma 889 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 e dal comma 714 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, dando così significato anche al riferimento al comma 5 bis dell'art. 243 bis*>>.

L'esatta lettura della normativa si è imposta, atteso che in capo al comune ricorrente si attestava l'accertata ricorrenza delle condizioni di dissesto, in mancanza della presentazione del relativo piano di riequilibrio finanziario nei termini perentori normativamente fissati, nonché in forza dell'ulteriore esercizio della facoltà di rimodulazione concessa dall'art. 1, commi 888 e 889 della legge n. 205/2017.

Essendosi, quindi, già verificate le condizioni legislative della dichiarazione obbligatoria di dissesto, il Supremo Consesso contabile ha statuito che l'ente comunale non può avvalersi dell'agevolazione contemplata dall'art. 1, commi 2 *quater* e 2 *quinquies* del D.L. n. 91/2018, in quanto tale disposizione sottende la presentazione o l'approvazione della rimodulazione o riformulazione del piano pluriennale, così come disposto dai commi 5 e 5 bis dell'art. 243 bis e dell'art. 1, comma 714 della legge n. 208/2015.

Tale conclusione ben si sposa con la vicenda contabile che, di fatto, si è caratterizzata con l'accertata mancata presentazione del piano, atteso che la norma in esame presuppone, da parte dell'ente, la predisposizione in termini di approvazione o di presentazione di un piano di riequilibrio pluriennale vigente alla data perentoria del 30 novembre: condizione che non si è verificata.